



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del 05/05/2022

OGGETTO: MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022.

L'anno 05/05/2022, addì cinque del mese di Maggio alle ore 19:00 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Arch. Angeli Roberto il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Dott. Giuseppe D'urso Pignataro.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	ANGELI ROBERTO	X		8	MARINELLI CHIARA	X	
2	MONTANARI LINO	X		9	DE PRIZIO GAETANO		X
3	MOLON CLAUDIA	X		10	SCARAVELLI GAETANO	X	
4	FACCHINI MARIANNA	X		11	STORCHI GIUSEPPE		X
5	ZANONI IVAN	X		12	BASTA ANNA	X	
6	LEARDINI GIORGIA	X		13	PAPPADIA ANTIMO	X	
7	DAOLIO INGRID	X					

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 310 del 31 dicembre 2021, che all'art. 1, comma 2, prevede una modifica degli scaglioni IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2022, nel seguente modo:

fino al 2021	
scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
fino a 15.000,00 euro	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	27%
da 28.000,01 a 55.000,00	38%
da 55.000,01 a 75.000,00	41%
oltre 75.000,00	43%

dal 2022	
scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
fino a 15.000,00	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	25%
da 28.000,01 a 50.000,00	35%
oltre 50.000,00	43%

VISTO il successivo comma 7 della richiamata Legge n. 234/2021 che stabilisce che entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF dalla Legge di Bilancio 2022;

VISTO l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021 convertito con Legge n. 15/2022, che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

VISTO il comunicato del MEF del 17 febbraio 2022, relativo all'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni, che recita:

“I Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1. Sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2022 con la quale venivano approvati il Documento Unico di programmazione (DUP) 2022/2024 e il Bilancio di Previsione 2022/2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27/12/2019 con la quale veniva determinata, a decorrere dall'anno 2020, la vigente misura dell'addizionale comunale all'IRPEF, con soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiori a € 12.000,00, articolando la tassazione per scaglioni di reddito, nel seguente modo:



scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
fino a 15.000,00 euro	0,40%
da 15.000,01 a 28.000,00	0,50%
da 28.000,01 a 55.000,00	0,60%
da 55.000,01 a 75.000,00	0,75%
oltre 75.000,00	0,80%

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

RITENUTO di dover rimodulare la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarla alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, garantendo l'invarianza del gettito al fine di non alterare gli equilibri di bilancio;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare il comma 3 dell'art. 1 che recita:

“ I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

VISTE le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it>;

VISTO il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., che recita:

“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”

VISTO il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014, che recita:

“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito



informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento - attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa - e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento- con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta - allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziale del medesimo, prescritti dall’art. 49 comma 1, del D.lvo 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 e dell’art. 147bis comma 1, del D.Lgs 267/2000.

PRESENTI n. 11 Consiglieri, votanti n. 10 Consiglieri, con n. 10 Voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 1 voto astenuto (Consigliere Pappadia Antimo del Gruppo “Movimento 5 Stelle-Ilblogdellestelle.it”) espressi per alzata di mano nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto;

D E L I B E R A

1. **DI RIDETERMINARE**, per le motivazioni in premessa, la tassazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2022, ferma restando la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiori a € 12.000,00, come di seguito indicate nella tabella di cui al punto 2;
2. **DI MODIFICARE** il testo del “Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” come segue:

Art. 1 - Variazione dell’aliquota.

1. L’aliquota dell’Addizionale comunale IRPEF è stabilita per l’anno 2022, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 28/09/1998 n. 360, con i seguenti scaglioni:

redditi da	Redditi fino a	Aliquota addizionale
0	15.000	0,40%
15.001	28.000	0,50%
28.001	50.000	0,60%



50.001		0,80%
--------	--	-------

Art. 2 – Soglia di esenzione

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 12.000,00 euro.

- 3) **DI DISPORRE** la trasmissione di copia della presente ai competenti Uffici Comunali, per gli adempimenti di competenza richiamati in premessa;

DOPODICHE'

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione in considerazione della necessità di pubblicare entro i termini le aliquote sul sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Con separata votazione, presenti n. 11 Consiglieri, votanti n. 10 Consiglieri, con n. 10 Voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 1 voto astenuto (Consigliere Pappadia Antimo del Gruppo "Movimento 5 Stelle-Ilblogdellestelle.it") espressi per alzata di mano nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Arch. Angeli Roberto

IL Segretario
Dott. Giuseppe D'urso Pignataro
(atto sottoscritto digitalmente)